

COMUNE DI OME

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza A. Moro, 1 – 25050 Ome (BS)

Tel. 030-652025 / Fax 030-652283 / E-mail tecnico@comune.ome.bs.it / C.F. e Partita IVA: 00841600174



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CON CONTRATTO APERTO PER AFFIDAMENTO OPERE DI SEGNALETICA STRADELE VERTICALE ED ORIZZONTALE

TRIENNIO 2017 – 2018 - 2019

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Novembre 2016

Il Responsabile dell' Area Tecnica
Ing. Giovanni Fior

Art. 1 – OGGETTO DELL’ APPALTO	3
Art. 2 – DURATA DELL’ APPALTO ED ESCUZIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 3 – IMPORTO DELL’ APPALTO	3
Art. 4 – FORMULAZIONE OFFERTE	3
Art. 5 – VALIDITA’ DELLE OFFERTE.	4
Art. 6 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.	4
Art. 7 – OBBLIGATORIETA’ DELLE OFFERTE.	4
Art. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO.	4
Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA.	4
Art. 10 - SUB APPALTO.	5
Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO.	5
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.	6
Art. 13 - COSTITUZIONE IN MORA.	6
Art. 14 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI.	7
Art. 15 - ELEZIONE DOMICILIO.	7
Art. 16 - IMPOSTE E ONERI FISCALI.	7
Art. 17 - TRIBUNALE COMPETENTE.	7
Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.	7
Art. 19 - NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO.	7
Art. 20 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI	8
Art. 21 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI	8
Art. 22 – TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
Art. 23 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA.	9
Art. 24 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.	10
Art. 25 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI.	10
Art. 26 - LAVORI IN ECONOMIA	11
Art. 27 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI	11
Art. 28 - CONTROLLI E VERIFICHE.	11
Art. 29 - RISPETTO DEL D.L.gs. 81/2008	11
Art. 30 – DOCUMENTAZIONE.	13
Art. 31 – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL’IMPRESA APPALTATRICE	13
Art. 32 - INADEMPIENZE E PENALITA’.	14
Art. 33 – DANNI A COSE E PERSONE.	14
Art. 34 - RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE.	15
Art. 35 - CONDIZIONI OFFERTE DALL’IMPRESA.	15
Art. 36 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI	15
Art. 37 – CORRISPETTIVO.	15
Art. 38 – PAGAMENTO.	16
Art. 39 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI.	16
Art. 40 - IVA	16
Art. 41 – INFORMAZIONI.	16
Art. 42 – TRATTAMENTO DEI DATI	17

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni relative al servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per il triennio 2017 – 2018 - 2019, della segnaletica stradale orizzontale e verticale presente sul territorio comunale, consistente sia nel mantenimento in condizioni di perfetta efficienza della segnaletica esistente, che nell'eventuale sua integrazione, intesa come fornitura e/o posa ex-novo (segnaletica verticale) e/o nuova formazione (segnaletica orizzontale), secondo indicazioni della stazione appaltante, da eseguirsi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. “Nuovo codice della Strada” e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, nonché ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO ED ESCUZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto terminerà nel momento in cui saranno esaurite le disponibilità economiche inteso quale massimo importo indicato nella lettera d'invito, fermo restando la durata massima del contratto stabilita in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data dell'Atto Ufficiale che approva l'aggiudicazione dell'appalto da parte del Responsabile del Procedimento.

L'Amministrazione potrà altresì posticipare la data di inizio e il termine, fermi restando la durata e l'ammontare del contratto stesso.

L'Amministrazione potrà altresì anticipare la data di inizio e l'affidamento dei lavori, compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando il termine finale e l'ammontare del contratto stesso.

Il coordinamento del Servizio avverrà a cura del Servizio LL.PP. e Manutenzioni comunale, tramite suo personale.

Art. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'affidamento è stato stimato in complessivi Euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento) compresi gli oneri per la sicurezza e di quelli riferibili al DUVRI, calcolati pari al 7% dell'importo rendicontati.

Riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria, che di volta in volta si rendesse necessario effettuare su indicazione del competente Servizio LL.PP. e Manutenzioni, verrà adottato l'Elenco Prezzi ufficiale del Comune.

Art. 4 – FORMULAZIONE OFFERTE

Al predetto Elenco Prezzi verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dalle imprese partecipanti in sede di gara, al netto della quota parte degli oneri della sicurezza.

I prezzi delle singole voci dell'Elenco Prezzi, che verranno applicati, saranno quelli al netto del ribasso. Gli importi indicati comprendono tutti gli adempimenti di cui l'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare per l'espletamento del Servizio e della totalità delle attività correlate. L'impresa, con la presentazione dell'offerta tecnico-economica, riconosce espressamente che i corrispettivi sono remunerativi di tutti gli oneri (diretti ed indiretti) che sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a

perfetta regola d'arte, tutti i Servizi e gli interventi oggetto dell'appalto e, inoltre, tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica. I suddetti corrispettivi si intendono comprensivi di qualsiasi compenso, premio, provvigione od altro diritto spettante all'impresa, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati dall'impresa stessa e dai suoi fornitori e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al Contratto.

Art. 5 – VALIDITA' DELLE OFFERTE.

Le offerte dovranno essere presentate attraverso la piattaforma di e-procurement SINTEL;
Le offerte saranno ritenute valide sino all'aggiudicazione definitiva attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel

Art. 6 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa.

Art. 7 – OBBLIGATORIETA' DELLE OFFERTE.

L'impresa aggiudicataria è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare le prestazioni nei termini e nei modi previsti dall'Elenco Prezzi e dal bando di gara in base al corrispettivo offerto.

Art. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO.

L'impresa stipulante il contratto quadro si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti vincoli obbligano la ditta, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- a corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, da titolo all'Amministrazione Comunale a dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008. Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente capitolato.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, e di ogni indennizzo.

Resta inteso che l'amministrazione in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Il concorrente, nell'istanza di partecipazione dovrà dichiarare di accettare integralmente il capitolato così come proposto.

Art. 10 - SUB APPALTO.

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Il concorrente nel rimettere l'accettazione per ogni singolo affidamento dovrà indicare:

- a - se intende avvalersi dell'istituto del sub appalto;
- b - le parti del contratto che intende sub appaltare;
- c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

Sono subappaltabili prestazioni entro il limite massimo del 20% del valore complessivo aggiudicato.

L'appaltatore dichiara inoltre di conoscere la disciplina del subappalto regolata dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere all'affidatario gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non corrisponda al subappaltatore o cottimista quanto dovuto, l'Amministrazione potrà trattenere i compensi dovuti all'appaltatore per prestazioni rese e non ancora liquidate, per soddisfare il credito vantato dal subappaltatore.

Nei subcontratti l'appaltatore ha l'obbligo di inserire in richiami alla tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dal successivo art. 37, in applicazione della legge 136 del 2010.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto alla Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune di Ome possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991,n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autentici da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte della Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i servizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto.

L'amministrazione in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per manifesta incapacità ad eseguire l'intervento;
- b) per mancata esecuzione del servizio nei termini indicati dalla comunicazione al successivo art.22
- c) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l'appalto;
- d) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc a carico della ditta aggiudicataria;
- e) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- f) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- g) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- h) In caso di ripetute violazioni delle misure di sicurezza come indicato nel D.L.gs 81 del 2008;

Oltre alla possibilità dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta nei confronti dell'Amministrazione al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Amministrazione nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione del contratto, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata e in tale caso l'Amministrazione Comunale, potrà concludere l'affidamento con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta.

La ditta non potrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Art. 13 - COSTITUZIONE IN MORA.

I termini e le comminatorie contenute nel capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora della ditta appaltatrice, salvo quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 14 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Per quanto riguarda le comunicazioni durante l'iter di svolgimento della gara, fino alla comunicazione circa l'esito della procedura, queste avverranno generalmente, da parte della stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica comunicato dalla ditta. E' fatto salva la possibilità per la D.L. di chiedere l'intervento, in via d'urgenza tramite chiamata telefonica. Il rapporto di avvenuta trasmissione libera la stazione appaltante da ogni responsabilità in ordine alla mancata ricezione delle comunicazioni da parte dei concorrenti.

Art. 15 - ELEZIONE DOMICILIO.

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio della ditta appaltatrice è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Ome è presso il Palazzo Comunale.

Art. 16 - IMPOSTE E ONERI FISCALI.

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico dell'Amministrazione. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa.

Art. 17 - TRIBUNALE COMPETENTE.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto è competente il foro di Brescia.

Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 il Responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Fior, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ome.

Art. 19 - NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla lettera d'invito alla procedura negoziata o nel presente capitolato, e nel DUVRI speciale si fa riferimento a tutte le norme regolamentari in materia. In particolare si fa richiamo alle norme e condizioni del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per le Contabilità Generale dello Stato di cui al R. D. 23 maggio 1924 n. 827, D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni ("Codice dei contratti pubblici"), al D.P.R. 554/1999, al D.lgs 267 del 18 agosto 2000 ("Testo unico degli Enti locali"), al Codice Civile, alla legge 127/2007, al D.lgs. n. 81/2008, e alla normativa comunitaria, italiana e regionale vigente in materia di appalti pubblici e sicurezza sul lavoro di cui al D.L.gs 81 del 2008 e al DUVRI quale documento progettuale.

PARTE 2 - CONDIZIONI SPECIFICHE.

Art. 20 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI

Il presente capitolato regola l'affidamento di contratti di tipo misto, contenente servizi, forniture e lavori, nel quale si ritiene funzionalmente prevalente l'aspetto dei servizi indicati all'art.1 del presente capitolato.

I servizi saranno commissionati/comunicati di volta in volta con le modalità indicate agli articoli precedenti e sulla base degli interventi organizzati dal Comune. I prezzi applicati risulteranno dall'applicazione del ribasso d'asta all'Elenco Prezzi allegato.

Art. 21 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto del luogo in cui verranno svolte le opere e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nel DUVRI. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- il rispetto delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive e procedure particolari, indicate nel DUVRI e/o richieste dal datore di lavoro dell'attività esercitata;
- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività e della circolazione viabilistica, pedonale e ciclabile;
- la possibilità che i servizi vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei luoghi.

L'impresa ha l'obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto delle attività che si svolgono nel luogo interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Le norme per l'esecuzione dei lavori previsti nei singoli contratti sono le seguenti:

- A) ordinazione – sarà effettuata secondo quanto previsto dal successivo art. 22;
- B) termine per l'esecuzione della lavorazione, fornitura o prestazione – la prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata nei tempi previsti dal successivo art. 22.
- C) Consegna del materiale – la consegna del materiale sarà effettuata dalla Ditta appaltatrice, di norma, presso il magazzino comunale di Via Valle oppure presso altri luoghi indicati dal Responsabile del Servizio.

Le prestazioni e la durata dei servizi dovranno essere eseguite nei tempi indicati dal Responsabile del Servizio, compatibilmente con le incognite derivanti dalla tipologia dell'intervento.

Art. 22 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni indicate all'art.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere eseguite nei luoghi e nei tempi indicati dal Responsabile del Servizio o personale da esso incaricato e dalla comunicazione inviata alla Ditta.

I lavori sono raggruppati in tre categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- **priorità "01"**: in emergenza – **lavoro immediato**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo posta elettronica, e successivamente confermato con Ordine di Lavoro; i servizi affidati con tale modalità devono essere eseguiti entro le 2 ore dalla data della relativa comunicazione e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;

- **priorità “02”**: ordinario – **lavoro ordinario**: affidato tramite Ordine di Servizio ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;
- **priorità “03”**: programmato – **lavoro programmato**: affidato tramite Ordine di Servizio e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l’Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

L’Impresa designa un referente tecnico al quale il Responsabile del Servizio della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

Il referente tecnico dell’Impresa dovrà essere sempre reperibile per la Stazione Appaltante per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell’Impresa, la esecuzione degli stessi.

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera secondo quanto disposto dall’art. 32.

Art. 23 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a) l’approntamento e l’apposizione dei cartelli indicanti l’ente appaltante, il tipo dell’opera in esecuzione la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilirà la Direzione dei Lavori ove necessario;
- b) l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- c) L’esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dalla D.L.; in merito a ciò l’impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) La ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica ecc.;
- e) L’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura o bene presente sul terreno, durante l’esecuzione dei lavori.
- f) Tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici.
- g) L’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle costruzioni approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 547 del 27/04/1955 e quelle integrative approvate con D.P.R. n 302 e 303 del 19/03/1956 e D.P.R. 164 del 07/01/1956 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ivi incluse le disposizioni circa le denunce di cui alla L. 55 del 19/03/1990, così come meglio descritto nel seguente articolo.
- h) L’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
- i) L’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Art. 24 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.

I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante.

I prezzi per i materiali a piè d'opera servono per la formazione di nuovi prezzi; in detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa.

La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati.

Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI.

Nell'allegato elenco prezzi sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto ai sensi dell'art. 4, saranno pagati i Servizi.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari seguenti, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia **le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.**

Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

- La quota da attribuire per gli oneri per la sicurezza, ivi compresa la compensazione per il DUVRI, sarà computata nella misura del 7% dei lavori commissionati al lordo del ribasso. Sugli oneri per la sicurezza non si applica il ribasso d'asta.

Art. 26 - LAVORI IN ECONOMIA

L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti.

Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione

Art. 27 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l'esecuzione di Servizi non compresi nell'elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come segue.

Qualora per l'esecuzione di alcuni servizi, non fosse possibile rilevare nell'elenco prezzi la voce corrispondente, l'impresa, nel formulare il preventivo dei lavori a seguito di un ordine di servizio o di una richiesta dal D.L. o dell'A.C., dovrà sviluppare un'analisi del prezzo esposto riferendosi alle voci unitarie desumibili dal prezzario Oper Edili della Provincia di Brescia n.3/2016.

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d'asta contrattuale.

I prezzi indicati nell'elenco prezzi, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di tempo richiamato all'art. 2.

Art. 28 - CONTROLLI E VERIFICHE.

La corrispondenza fra le norme contenute nel presente capitolato ed i servizi prestati dalla ditta appaltatrice è di pertinenza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune o di un suo tecnico incaricato.

Art. 29 - RISPETTO DEL D.L.gs. 81/2008

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, in relazione alle leggi vigenti.

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.L.gs. 81/2008.

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant'altro concernente l'attività lavorativa.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri.

Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano operativo di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al responsabile dell'area Tecnica del Comune di Ome

(prima della stipula del contratto) che, a suo giudizio, potrà sottoporli all'attenzione del RSPP del comune medesimo.

Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa Amministrazione che sarà valutata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con il supporto del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento all'Amministrazione.

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

Questa Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Amministrazione che delle Autorità.

In applicazione del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 si rende noto che il servizio protezione e prevenzione previsto dal D.lgs 81/2008 è operante presso il Comune di Ome il quale si avvale di professionalità esterna all'ente.

Prima dell'inizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del RSPP del Comune in data da concordare fra le parti.

Prima dell'inizio di ogni servizio, se necessario, l'Impresa appaltatrice dovrà presentare al committente dell'appalto il proprio piano di lavoro, corredato dall'indicazione delle misure di sicurezza adottate del proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art.26 del D.Lgs.81/2008 nonché le misure adottate in caso di accertata presenza di interferenze con riferimento alle previsioni dell'art.26 co.3 del D.Lgs.81/2008.

A tal fine l'Impresa dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con il Committente dell'appalto, ad un'attenta visita del luogo oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.

Più in generale, l'Impresa si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi.

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 questa Amministrazione provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Art. 30 – DOCUMENTAZIONE.

La ditta aggiudicataria dell'affidamento dovrà rimettere, prima dell'inizio della prestazione la seguente documentazione:

- Documento di analisi e valutazione dei rischi;
- Procedura di lavoro relativa alle attività di servizio oggetto di appalto;
- Istruzione di lavoro in sicurezza relativa alle attività di servizio oggetto di appalto;
- Dichiarazione su carta intestata aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita.

Art. 31 – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

La Ditta entro 30 giorni lavorativi dalla data di formale comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto deve fornire all'Amministrazione la seguente documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio:

- l'elenco nominativo di tutto il personale dipendente utilizzato nell'appalto, corredato per ogni singolo lavoratore dell'indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato, sia per sostituzioni di personale sia per somministrazione di nuovi servizi.

La Ditta si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore ed a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello Provinciale di lavoro di categoria.

La Ditta si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

E' fatto obbligo alla Ditta di avere una posizione contributiva INPS e INAIL e di esibire, in occasione di ogni liquidazione delle fatture, a semplice richiesta, dei funzionari del Comune di Ome, i documenti comprovanti la regolarità contributiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che la Ditta osservi le prescrizioni suddette.

La Ditta si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti nel presente Capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i.

Nell'ambito di svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento all'interno dei luoghi di lavoro ispezionati.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente l'attività di cui al presente capitolato.

La quota da attribuire per gli oneri per la sicurezza, ivi compresa la compensazione per il DUVRI, sarà computata nella misura del 7% dei lavori commissionati al lordo del ribasso. Sugli oneri per la sicurezza non si applica il ribasso d'asta.

L'appaltatore prende visione ed accetta, con la presentazione dell'offerta, il DUVRI contenente le prime indicazioni sulla sicurezza, che hanno valore esemplificativo e non esaustivo, come predisposto dal committente ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., allegato al presente capitolato e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività.

L'appaltatore si impegna, ai fini dell'aggiudicazione, a rendere le dichiarazioni necessarie alla individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il documento integrativo di coordinamento della valutazione dei rischi interferenziali derivanti dall'attività appaltata all'interno degli edifici sedi degli edifici provinciali.

La ditta ed il proprio personale oltre a uniformarsi alle misure di prevenzione riportate nel DUVRI dovranno sottostare alle indicazioni che potranno essere impartite di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

Art. 32 - INADEMPIENZE E PENALITA'.

Se nel corso dello svolgimento del servizio si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Nel caso di non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo richiamati all'art. 22, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per mancata esecuzione del servizio.

Qualora l'inadempienza si dovesse ripetere, l'Amministrazione Comunale potrà considerarla come grave inadempimento ed addivenire alla rescissione del contratto per colpa grave.

Art. 33 – DANNI A COSE E PERSONE.

L'Amministrazione non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'amministrazione comunale.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'Amministrazione sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Amministrazione Comunale alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo l'Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

Art. 34 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE.

La ditta risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi durante l'esecuzione del servizio.

La ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare prima della sottoscrizione del contratto un'assicurazione a copertura di qualsiasi rischio per la responsabilità civile terzi.

Il massimale di polizza è individuato in euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) massimale unico per danni a persone e cose.

Tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Comune è quindi conseguentemente esonerato da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità.

Art. 35 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA.

Le condizioni offerte dall'Impresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 36 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che pertanto si deve intendere assunto, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto. L'appaltatore è quindi obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore o subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) che per il presente intervento sarà indicato nella lettera d'invito o nel bando di gara e nel Contratto d'Appalto.

Ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, la Stazione Appaltante dispone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, che, in caso di cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ha l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 37 – CORRISPETTIVO.

I corrispettivi indicati nell'elenco prezzi o nel prezzario di riferimento, al netto del ribasso indicato in sede di gara, sono onnicomprensivi di tutti gli oneri e le prestazioni richiamate agli art. 21, 22 e 23.

Il calcolo dell'importo corrispettivo netto sarà quindi effettuato applicando all'importo contabilizzato, il ribasso offerto in sede di gara sull'importo depurato del 7% quale compenso per gli oneri della sicurezza e quindi a tale importo netto, sarà aggiunto il valore degli oneri di sicurezza detratti in precedenza.

A titolo esemplificativo, la modalità applicativa per il calcolo dell'importo corrispettivo netto, sarà la seguente:

- importo lordo contabilizzato : €. 1.000,00 (applicando elenco prezzi);
- importo lordo al netto dell'incidenza degli oneri della sicurezza valutati mediamente nella misura del 7% = €. 1000,00 – (1.000,00* 7%) = €. 930,00;
- sconto offerto es. 10% (ovviamente il valore è da intendersi a titolo puramente esemplificativo);
- importo netto (senza gli oneri della sicurezza) = €.930,00 – 10% = € 837,00;
importo netto complessivo da riportare in contabilità compresi gli oneri della sicurezza: €. 837,00 + €. 70,00 = €. 907,00 oltre IVA;

Art. 38 – PAGAMENTO.

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera pagamenti in acconto di norma una volta al mese.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di conformità del DURC. Il tempo necessario tra la richiesta del DURC e la ricezione del Certificato non viene conteggiato nei 30 giorni.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento.

Art. 39 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, registro diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

La ditta aggiudicataria, entro i termini indicati dalle normative vigenti dovrà sottoscrivere il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'amministrazione la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura;
- La copertura assicurativa di cui all'art. 34;
- Le ulteriori certificazioni di rito.

Art. 40 - IVA

L'IVA è a carico dell'Amministrazione nella misura prevista dalla legge.

Art. 41 – INFORMAZIONI.

I concorrenti alla gara possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione di impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso della esecuzione del contratto presso i seguenti Enti:

- INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro;

- INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
- ISPESL Istituto Superiore per la prevenzione sicurezza sul lavoro;
- Ispettorato provinciale del Lavoro;
- Comando provinciale dei VV.F.

Art. 42 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice saranno trattati dal Comune di Ome esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula e gestione del Contratto d'Appalto